

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

LECCE

6, 7, 8 OTTOBRE 2022

PROPOSTA DI DELIBERATO CONGRESSUALE

presentata dall'*avv. Ivana Mazzola*

(delegato congressuale del Foro di Palermo)

sulla garanzia del principio di effettività della giurisdizione
relativamente alle controversie in materia antitrust

Il XXXV Congresso Nazionale Forense, riunito a Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022,

Premesso che

- L'art. 4 comma 1-ter lett. c) d.lgs. 168/2003 (*"Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"*), come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 gennaio 2017 (*"Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea"*) prevede che per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del medesimo testo - ovvero le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea - anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce,

Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”;

considerato che

- l’attribuzione delle dette controversie esclusivamente a tre Giudici su tutto il territorio nazionale – in luogo delle Corti d’Appello competenti in unico grado ex art. 33 legge 1990 n.287 – non appare in linea con quanto era stato previsto per le altre materie, pure di competenza delle sezioni specializzate d’impresa, come ridisegnate dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*) ovvero, le sezioni istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, e Venezia e con quanto altresì previsto dall’art. 1-bis. “*Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d’appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1*”;
- come dichiarato nella Relazione al d.lgs. 168/2003 l’obiettivo della costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa, attraverso la concentrazione delle cause presso un numero ridotto di uffici giudiziari (12 tribunali in luogo dei 164 esistenti), era quello di ridurre i tempi di definizione delle controversie caratterizzate da specifica complessità "tecnica";
- negli ultimi tempi è aumentato notevolmente il contenzioso relativo alle c.d. azioni *stand alone* (le azioni avviate dai privati in maniera autonoma, senza avere alla base una pronuncia autoritativa, queste ultime invece c.d. *follow on*) ed in particolare le azioni in tema di fidejussioni bancarie stipulate in violazione della normativa anticoncorrenziale e conseguentemente è notevolmente aumentato il contenzioso che, seppure non univocamente, è stato attratto alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate in materia antitrust ovvero Milano, Roma e Napoli (cfr. Cass. Sez.VI 21429 del 6.07.022);
- mantenere la distonia tra le dette sezioni specializzate, riservando in definitiva solo a Milano, Roma e Napoli la competenza territoriale in materia antitrust appare incomprensibilmente lesivo del diritto di effettività della difesa sancito dall’art 24 della Costituzione, nonché in disallineamento con la normativa comunitaria ed in particolare con il principio che proprio con la direttiva 2014/104/UE – in attuazione del quale è stato emanato il D.Lgs. 19 gennaio 2017 sopra citato - si intendeva tutelare ovvero del principio

di c.d. *effettività* secondo cui le norme applicabili alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall'effetto diretto del diritto dell'Unione non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

Si chiede di volere valutare, pertanto, l'opportunità

di un intervento normativo che comporti la soppressione e/o modifica dell'art. 18 comma 1 lett.b) d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3 nella parte in cui ha modificato l'art. 4 d.lgs. 168/2003 e la previsione, anche per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. 168/2003 - - della competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa, già territorialmente competenti per le altre materie, ex art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in l. 24 marzo 2012, n. 27

Per quanto sopra premesso, ritenuto e considerato,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato ed a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa sul punto anche al fine di potere realizzare quel nuovo ordinamento che veda finalmente l'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti.

Palermo, 6.09.2022

avv. Ivana Mazzola